

CONTRIBUTO UNIFICATO



R.G.N. 17486/2005

Cron. 9386

Rep. 2842

Ud. 10/2/2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

09386/11

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Corrado CARNEVALE	Presidente
dott. Giuseppe Maria BERRUTI	Consigliere
dott. Vittorio RAGONESI	Consigliere
dott. Maria Rosaria CULTRERA	Consigliere
dott. Guido MERCOLINO	rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

FALLIMENTO DELLA CATERINO COSTRUZIONI DI CATERINO VINCENZO E CATERINO GIUSEPPE S.N.C., NONCHE' DI CATERINO GIUSEPPE E CATERINO VINCENZO, in persona del curatore p.t. dott. Addolorata Jessica Coco, elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza A. Mancini n. 4, presso l'avv. GIAN FRANCO D'ONOFRIO, unitamente all'avv. FRANCESCO LOGRIECO, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso

RICORRENTE

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. Domenico Barbagallo, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Caposile n. 2, presso l'avv. ANTONINA ANZALDI, dal quale, unitamente al-

411
2011



l'avv. BARTOLOMEO DELL'ORCO del foro di Foggia, è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso

CONTRORICORRENTE

e

INTERBANCA S.P.A., in persona dei legali rappresentanti p.t. Felice Tornari e Francesco Paolo Di Stefano, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Villini n. 4, presso l'avv. ARTURO ANTONUCCI, dal quale, unitamente agli avv. ROBERTO TRUFFI e CARLO DEL BONO del foro di Milano, è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 242/05, pubblicata il 22 marzo 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 febbraio 2011 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l'avv. Anzaldi per la Banca Monte dei Paschi di Siena;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Rosario Giovanni RUSSO, il quale ha concluso per la dichiarazione di estinzione per rinuncia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Con sentenza del 22 marzo 2005, la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza emessa il 13 marzo 2003, con cui il Tribunale di Foggia aveva rigettato l'azione revocatoria fallimentare proposta dal curatore del fallimento della Caterino Costruzioni di Vincenzo e Giuseppe Caterino S.n.c., nonché dei soci illimitatamente responsabili Vincenzo e Giuseppe Caterino, al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia del pegno di titoli e di un libretto di deposito nomina-



tivo costituito da Giuseppe Caterino in favore della Banca del Salento S.p.a. ovvero dei pagamenti eseguiti dalla società fallita e dai soci in favore della predetta Banca e di Interbanca S.p.a.

2. — Avverso la predetta sentenza la curatela propone ricorso per cassazione, articolato in otto motivi. Resistono con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (costituitasi nel giudizio di appello in qualità di acquirente della Banca del Salento) e Interbanca.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Preliminarmente, si rileva che con atto sottoscritto anche dal difensore il 13 gennaio 2010 e depositato all'udienza di discussione, il curatore del fallimento, ritualmente autorizzato dal Giudice delegato, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena, la quale ha accettato la rinuncia con atto del 22 marzo 2010, anch'esso sottoscritto dal difensore, rinunciando a sua volta al controricorso.

Ricorrono pertanto, nei confronti delle predette parti, i presupposti richiesti dall'art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità, alla quale non deve far seguito alcun provvedimento in ordine alle spese processuali, avuto riguardo all'accettazione della rinuncia, che, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., preclude la condanna alle spese.

2. — Quanto ai rapporti tra il fallimento ed Interbanca, occorre rilevare che, unitamente alla predetta rinuncia, la quale investe il solo rapporto con la Banca Monte dei Paschi di Siena, la difesa del curatore ha depositato il decreto emesso il 6 agosto 2010, con cui il Tribunale di Foggia ha dichiarato chiusa, per ripartizione dell'attivo, la procedura fallimentare a carico della Caterino Costruzioni e dei soci illimitatamente responsabili Vincenzo e Giuseppe Caterino.



La produzione di tale provvedimento dev'essere ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., trattandosi di documento idoneo ad evidenziare il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (cfr. Cass., Sez. lav., 23 giugno 2009, n. 14657; Cass., Sez. II, 5 agosto 2008, n. 21122), che giustifica pertanto la dichiarazione dell'avvenuta cessazione della materia del contendere, relativamente al rapporto processuale che non ha costituito oggetto della rinuncia.

L'azione revocatoria fallimentare, in quanto diretta alla reintegrazione del patrimonio del fallito, depauperato da atti dispositivi compiuti in pregiudizio delle ragioni dei creditori, costituisce infatti lo strumento tipico dell'azione concorsuale, rispetto al quale il fallimento si pone come condizione di proponibilità, in quanto il suo esperimento presuppone la dichiarazione di fallimento, è legato a fattori che a questa sono intimamente connessi e spetta alla legittimazione esclusiva del curatore; la pendenza della procedura concorsuale si atteggia a sua volta come condizione di perseguibilità dell'azione, in quanto la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto impugnato, cui essa è preordinata, ha come termini soggettivi da un lato le parti dell'atto, dall'altro lato i creditori concorrenti costituiti in massa. L'intensità del collegamento tra la pendenza del fallimento e l'azione in esame comporta pertanto che, ove la procedura si chiuda, come nella specie, senza necessità di liquidare il bene che ha costituito oggetto di disposizione, viene meno l'interesse alla pronuncia d'inefficacia dell'atto dispositivo, con la conseguente cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., Sez. I, 23 luglio 1993, n. 8255).

3. — La natura dell'evento che ha fatto venir meno l'interesse delle parti alla decisione giustifica la dichiarazione dell'integrale compensazione delle spese processuali tra il fallimento e Interbanca.



P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio tra il Fallimento della Caterino Costruzioni di Caterino Vincenzo e Caterino Giuseppe S.n.c., nonché di Caterino Giuseppe e Caterino Vincenzo, e la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., e cessata la materia del contendere tra il Fallimento e Interbanca S.p.a.; dichiara interamente compensate le spese processuali tra il Fallimento e Interbanca S.p.a.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile

L'Estensore



Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Amministrativo

DEPTENDATO IN CANCELLERIA
Oggi 27 APR. 2011

Il Funzionario Giudiziario
Amministrativo